

Ordinanza S. n.

del 23/05/2017

Oggetto: ORDINANZA DICHIARAZIONE DELLO STATO DI GRAVE PERICOLOSITA' PER GLI INCENDI BOSCHIVI NELL'ANNO 2017, AI SENSI DELLA L. N. 353/2000, DELLA L.R. N. 7/2014 E DELLA L.R. N. 38/2016.

IL SINDACO

Richiamato il D.P.G.R. n. 242 del 2 maggio 2017, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, n. 54 dell'11 maggio 2017, con il quale è stato decretato lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi nell'anno 2017, nel periodo dal 15 giugno al 15 settembre 2017 e che di seguito si riporta integralmente:

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

N 242 del registro

Oggetto: Dichiarazione dello stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi nell'anno 2017, ai sensi della L. 353/2000, della L.R. 7/2014 e della L.R. 38/2016

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

VISTO il R.D. n. 3267 del 30/12/1923.

VISTA la L. n. 225 del 24/02/1992.

VISTO il D. Lgs. n. 112 del 31/03/1998.

VISTA la L. n. 353 del 21/11/2000.

VISTA la L. n. 100 del 12/07/2012.

VISTA la L.R. n. 18 del 30/11/2000.

VISTO il D.M n. 30125/2009 e s.m.i.

VISTA la L.R. n. 3 del 25/02/2010 di istituzione dell'Agenzia Regionale per le attività Irrigue e Forestali.

VISTA la L.R. n. 7 de110/03/2014.

VISTA la L.R. n. 38 del 12/12/2016.

VISTE le Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale vigenti nelle Province di Bari, Barletta — Andria — Trani, Brindisi, Foggia, Lecce, Taranto, in attuazione del R.D. n. 3267/1923.

VISTI l'art. 59 del TU n. 773 del 18/6/1931 delle leggi di P.S. e successive modificazioni ed integrazioni e la circolare ministeriale n. 559/C.25055.XVA.MASS(1) dell'11/01/2001.

VISTA la L. n. 116 del 11/08/2014 "Disposizioni urgenti per il settore agricolo e la tutela ambientale".

VISTO il D.Lgs n. 152 del 2006 e s.m.i.

VISTO il R.R. n. 28 del 22/12/2008 "Modifiche e integrazioni al R.R. n. 15 del 18/07/2008 in recepimento dei criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (Z.S.C.) e Zone di Protezione Speciale R P.S.) introdotte con D.M. del 17/10/2007.

VISTO il Regolamento Regionale n. 6 del 10 maggio 2016 "Misure di conservazione ai sensi delle Direttive comunitaria 2009/147 e 92/43 e del DPR 357/97 per i Siti di interesse comunitario (SIC)" ha come finalità il mantenimento e la conservazione dei siti degli habitat e delle specie di flora e fauna di interesse comunitario in coerenza con la rete ecologica "Natura 2000".

VISTE le Direttive comunitarie 92/43/CEE e 79/409/CEE e s.m.i. nonché le misure di conservazione dei pascoli naturali con roccia affiorante, ove è vietata la realizzazione delle fasce protettive presenti nelle Z.P.S. di cui al R.R. n. 28/2008.

VISTA la Deliberazione n. 674 del 11/04/2012 con la quale Giunta Regionale ha approvato il Piano di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi 2012 - 2014.

VISTA la Deliberazione n. 179 del 14/02/2017 con la quale la Giunta Regionale ha approvato l'estensione del Piano di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi 2012 - 2014 per l'anno 2015.



VISTA la Deliberazione n. 68 del 09/02/2016 con la quale la Giunta Regionale ha approvato l'estensione del Piano di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi 2012 - 2014 per l'anno 2017.

VISTO Regolamento CE n. 73/2009 che stabilisce la disciplina del regime di Condizionalità e le riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei Programmi di Sviluppo Rurale".

VISTO che in forza del D.P.C.M. 20/12/2001 recante "Linee guida relative ai piani regionali per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi", dell'art. 3 della legge n. 353/2000 e dell'art. 15 della legge regionale n. 18/2000, è necessario che vengano adottati, con immediatezza, i provvedimenti utili a contrastare anche nel 2017 la pericolosità degli incendi boschivi.

RITENUTO di confermare anche per l'anno in corso la decorrenza del periodo di massima pericolosità per gli incendi boschivi dal 15 giugno al 15 settembre, fatta salva la possibilità, in caso di necessità contingenti, di anticipare al 1º giugno lo stato di allenamento delle strutture operative, ovvero di posticiparlo al 30 settembre.

VISTO che, nel periodo di massima pericolosità per gli incendi boschivi, presso il Sezione Protezione Civile della Regione Puglia viene attivata con modalità 1124 la Sala Operativa Unificata Permanente di cui alla L. 353/2000, secondo procedure e schemi condivisi per coordinare e ottimizzare l'impiego delle forze in campo disponibili.

DECRETA

Art. 1) Finalità e obiettivi

Nel periodo dal 15 giugno al 15 settembre 2017 è dichiarato lo stato di grave pericolosità per gli incendi per tutte le aree boscate, cespugliate, arborate e a pascolo della Regione Puglia, fatta salva la possibilità, in caso di necessità contingenti, di anticipare al 1 giugno e/o posticipare al 30 settembre lo stato di allertamento delle strutture operative.

Chiunque avvisti un incendio che interessi o minacci aree boscate, cespugliate, arborate e a pascolo comprese eventuali strutture e infrastrutture antropizzate poste all'interno delle predette aree, è tenuto a darne immediata comunicazione alle competenti Autorità locali riferendo ogni utile elemento territoriale per la corretta localizzazione dell'evento.

Art. 2) Divieti su aree a rischio di incendio boschivo

A integrazione delle norme contenute nel R.D. n. 3267 del 30/12/1923, del relativo Regolamento e delle Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale, nonché dell'art. 3 della Legge n.353/2000, durante il periodo di grave pericolosità di incendio, in tutte le aree della regione a rischio di incendio boschivo (art. 2 della L. 353/2000) e/o immediatamente ad esse adiacenti, è tassativamente vietato:

- accendere fuochi di ogni genere;
- far brillare mine o usare esplosivi;
- usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli;
- usare motori (fatta eccezione per quelli impiegati per eseguire i lavori forestali autorizzati e non in contrasto con le PPMPF ed altre norme vigenti), fornelli o inceneritori che producano faville o brace;
- tenere in esercizio fornaci, forni a legna, discariche pubbliche e private incontrollate;
- fumare, gettare fiammiferi, sigari o sigarette accese e compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo immediato o mediato di incendio;
- esercitare attività pirotecnica, accendere fuochi d'artificio, lanciare razzi di qualsiasi tipo e/o mongolfiere di carta, meglio note come lanterne volanti dotate di fiamme libere, nonché altri articoli pirotecnici;
- transitare e/o sostare con autoveicoli su viabilità non asfaltata all'interno di aree boscate;
- transitare con mezzi motorizzati fuori dalle strade statali, provinciali, comunali, private e vicinali, gravate dai servizi di pubblico passaggio, fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro-silvo-pastorali nel rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti;
- · abbandonare rifiuti nei boschi e in discariche abusive.

Art. 3)

Interventi di prevenzione incendi boschivi e di interfaccia da realizzare sul territorio regionale

Gli interventi di prevenzione incendi da realizzarsi sul territorio regionale devono rispettare le disposizioni dettate dalla Legge regionale n. 38 del 12 Dicembre 2016.



Art. 4) Concorso degli Enti locali alla lotta attiva AIB

Ai sensi della L.R. n.18/2000, art. 16 e L.R. n. 7/2014 artt. 6 e 7, la Città Metropolitana ed i Comuni concorrono alla lotta attiva agli incendi boschivi, ognuno per quanto di propria competenza. Le Amministrazioni comunali, nell'ambito del cui territorio insistono aree boscate, ovvero situazioni di rilevante rischio di incendio boschivo o di interfaccia, possono avvalersi delle organizzazioni di volontariato di protezione civile nei termini di cui ali 'art. 16 della legge regionale n.18 del 30/11/2000 e all'art. 18 della legga regionale n. 7 del 10/03/2014 e a darne tempestiva ed esauriente comunicazione al Sezione Protezione Civile regionale.

Le Amministrazioni comunali devono comunicare tempestivamente alla Sezione Protezione Civile regionale qualsiasi variazione riguardante la consistenza delle risorse disponibili per l'A.I.B. 2017, i nominativi dei referenti di Protezione Civile e qualunque altro utile elemento considerato nel Piano di emergenza comunale.

I Sindaci concorrono alla campagna A.I.B. secondo uno schema operativo che coinvolge prioritariamente i mezzi a disposizione dei propri Comuni, e successivamente le risorse strumentali del sistema regionale di lotta attiva agli incendi boschivi, coordinate dalla Sala Operativa Unificata Permanente della Regione (S.O.U.P).

Art. 5) Sanzioni

Le trasgressioni ai divieti e prescrizioni previsti dall'art. 2 del presente Decreto, saranno punite a norma dell'art. 10, commi 6-7-8, della Legge n. 353 del 21/11/2000, con una sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma pari ad un minimo di euro 1.032,91 fino ad un massimo di turo 10.329,14.

Alle trasgressioni dei divieti e delle prescrizioni previste dall'art. 3 del presente Decreto si applicano le sanzioni previste dall'art. 12 della L. R. n. 38 del 12/12/2016.

Art. 6) Vigilanza

Il Comando unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare. gli Organi di Polizia, nonché tutti gli altri Enti territoriali preposti per legge, sono incaricati di vigilare sulla stretta osservanza delle norme del presente Decreto, oltre che di tutte le leggi e regolamenti in materia di incendi nei boschi e nelle campagne perseguendo i trasgressori a termini di legge.

Art. 7) Osservanza delle norme

Ai fini dell'osservanza delle norme, i Sindaci in qualità di autorità di protezione civile sono tenuti a diffondere il contenuto del presente Decreto, mediante apposita ordinanza, entro quindici giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Art. 8) Pubblicazione

Il presente Decreto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai sensi delle lett. a - i dell'art. 6 della L. R. n.13/94.

Art. 9) Entrata in vigore

Il presente Decreto è esecutivo dalla data di pubblicazione sul B.U.R.P. ed è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.



COMUNE DI PULSANO Provincia di Taranto

SERVIZI LAVORI PUBBLICI – PROTEZIONE CIVILE - AMBIENTE ed ECOLOGIA IGIENE e SANITÀ

Art. 10) Disposizioni finanziarie

Il presente Decreto non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio della Regione Puglia.

Bari, lì 2 MAG. 2017

Dott. Michele Emiliano

Ritenuto necessario ed opportuno mantenere i terreni e le aree di qualsiasi natura e loro pertinenze, incolti e/o abbandonati, ricadenti all'interno del centro abitato, costantemente puliti e curati, a tutela del decoro urbano, dell'incolumità pubblica, dei beni pubblici e privati e della sicurezza stradale;

Visti:

- ➤ l'art. 7) Osservanza delle norme, del D.P.G.R. n. 242/2017;
- ➤ l'art. 50 del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

DISPONE

di richiamare, tutto quanto sopra, quali parti integranti e sostanziali del dispositivo e, conseguentemente,

ORDINA

- 1) Il rispetto di tutte le norme riportate nel D.P.G.R. 2 maggio 2017, n. 242 "Dichiarazione dello stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi nell'anno 2017, ai sensi della L. 353/2000, della L.r. 7/2014 e della L.r. 38/2016", confermando, dal 15 giugno al 15 settembre 2017, il periodo di grave pericolosità per gli incendi per tutte le aree boscate, cespugliate, arborate e a pascolo del territorio comunale.
- 2) Ai proprietari, affittuari e conduttori a qualsiasi titolo di terreni ed aree di qualsiasi natura e loro pertinenze, incolti e/o abbandonati, ricadenti all'interno del centro abitato, di procedere entro il 31 maggio agli interventi di pulizia delle suddette aree, provvedendo alla rasatura o estirpazione delle erbe e/o sterpaglie, residui di vegetazione ed ogni altro materiale infiammabile, con particolare attenzione ai cigli stradali ed alle banchine prospicienti i predetti siti, anche al fine di prevenire gli incendi. Tali interventi, dovranno comunque essere effettuati periodicamente, in modo da garantire la completa pulizia e manutenzione dei luoghi. Il materiale proveniente dallo sfalcio delle erbe, sterpaglie e/o dalla pulitura dei terreni e delle aree, deve essere rimosso a cura e spese degli interessati, immediatamente completate le predette operazioni, con divieto assoluto di deposito nei contenitori stradali predisposti per l'ordinario servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani ma conferito presso gli appositi container messi a disposizione dalla ditta che gestisce i servizi di igiene urbana e servizi complementari parcati presso la Depositeria Comunale in Pulsano alla Via Costantinopoli (ex macello comunale), preventivamente contattando il numero verde 800598353. Sono fatte salve le disposizioni regolamentari circa l'ottenimento della prescritta autorizzazione da parte dell'Ente proprietario della strada per l'esecuzione dei lavori che dovessero interessare la sede stradale.
- 3) Tutti i cittadini sono obbligati, in caso di avvistamento di incendio, di chiamare immediatamente i seguenti numeri telefonici, riferendo ogni utile informazione per una corretta e tempestiva localizzazione dell'evento:

1515 Comando Unità per la Tutela Forestale, Ambientale e Agroalimentare 115 Vigili del Fuoco Taranto

SANZIONI

Ai trasgressori dei divieti, prescrizioni e/o obblighi previsti dalla presente Ordinanza, verranno applicate le seguenti sanzioni:

- punto 1): si fa riferimento alle sanzioni previste nell'art. 5 del D.P.G.R. 2 maggio 2017, n. 242;
- punto 2): si fa riferimento alle sanzioni previste dall'art. 12, lett. a) della L.R. n. 38/2016 (da euro 500 a euro 2.500).



VIGILANZA

I Comandi unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare, gli Organi di Polizia, nonché tutti gli altri Enti territoriali preposti per legge, sono incaricati di vigilare sulla stretta osservanza delle norme della presente Ordinanza, oltre che di tutte le leggi e regolamenti in materia di incendi nei boschi e nelle campagne perseguendo i trasgressori a termini di legge. La presente Ordinanza:

- √ ha efficacia immediata da oggi, contestualmente a debita pubblicazione all'Albo Pretorio on-line;
- ✓ verrà trasmessa, da parte del Servizio Comunale di Protezione Civile, via posta elettronica, a:
 - Prefetto di Taranto (protocollo prefta@pec.interno.it);
 - Presidente della Regione Puglia (servizio.protezionecivile@pec.rupar.puglia.it);
 - Regione Carabinieri Forestale "Puglia" Gruppo di Taranto (cp.taranto@pec.corpoforestale.it);
 - Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Taranto (com.taranto@cert.vigilfuoco.it);
 - Comando Stazione Carabinieri di Pulsano (stta335270@carabinieri.it);
 - Servizi LL.PP. Servizio Protezione Civile Comune di Pulsano (lavoripubblici@mailcert.comune.pulsano.ta.it);
 - Comando di Polizia Municipale di Pulsano (poliziamunicipale@mailcert.comune.pulsano.ta.it).

A norma dell'art. 4 della L. n. 241/1990 e ss.mm.ii., il Responsabile del Procedimento è il Responsabile del Servizio Protezione Civile — Disaster Manager, geom. Cosimo D'Errico.

Si avverte che avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso, nel termine di 60 giorni, al Tribunale Amministrativo per la Puglia - Bari, oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni, termini tutti decorrenti dalla notificazione o dalla piena conoscenza del presente provvedimento.

La presente ordinanza viene pubblicata sul sito istituzionale dell'Ente nella sezione Albo Pretorio on-line a partire dalla data del 23/05/2017 e fino al 30/09/2017.

Pulsano, lì 23/05/2017

II SINDACO

Avv. Giuseppe Ecclesia